

Contributi: Circolare PC/27/CO del 27 aprile 2000

Contributi: Circolare PC/27/CO del 27 aprile 2000

Servizio Riscossione Contributi e Vigilanza
PROT. N. PC/27/CO del 27 aprile 2000

A TUTTE LE AZIENDE

EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma - Milano

AGLI UFFICI DI

CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto:

1. Contributo aggiuntivo di cui all'articolo 3 ter della legge n. 438 del 1992.
2. Contributo aggiuntivo di cui all'articolo 3 ter della legge n. 438 del 1992;
restituzioni relative agli anni 1998, 1999 e 2000.
3. Indennità per vacanza contrattuale.

1.

Si comunica che, relativamente all'anno 2000, la fascia retributiva oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente), prevista dall'art. 3 ter legge n. 438/92 è pari a lire 67.505.000 (importo pari al minimo di retribuzione contrattuale annuo del redattore ordinario maggiorato del 20%). L'importo indicato, rapportato a 12 mesi, è pari a lire 5.625.000.

Le procedure di riscossione del contributo anzidetto, come è stato già comunicato in precedenza, sono state uniformate a quelle adottate dall'INPS. Pertanto il pagamento del contributo deve essere effettuato con frequenza mensile, contestualmente alla restante contribuzione. Il sistema della mensilizzazione può rendere necessarie operazioni di conguaglio, che dovranno essere effettuate con la denuncia relativa al mese di dicembre di ogni anno; in tale mensilità va altresì effettuato il conguaglio riferito alla mensilità aggiuntiva corrisposta nel mese di giugno. Relativamente ai dipendenti per i quali viene a cessare il rapporto di lavoro in corso d'anno, il conguaglio, se necessario, va effettuato con la denuncia relativa al mese nel quale si è verificata la cessazione.

Sempre in presenza di interruzione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi che il giornalista abbia percepito una retribuzione mensile superiore a lire

5.625.000, ed abbia quindi dovuto corrispondere l'aliquota aggiuntiva di cui alla legge n. 438/92, pur non avendo maturato - al momento dell'interruzione - una retribuzione complessiva superiore a lire 67.505.000, l'Azienda sarà tenuta ad effettuare un conguaglio a favore del giornalista di importo pari alle ritenute effettuate ai sensi della legge n. 438/92.

Per consentire il calcolo delle ritenute da effettuare, le Aziende, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, dovranno rilasciare al giornalista (inviandone copia all'INPGI) una dichiarazione attestante le retribuzioni corrisposte nell'anno; il giornalista, qualora nel corso dello stesso anno inizi un nuovo rapporto di lavoro, dovrà consegnare tale certificazione al nuovo datore di lavoro che ne dovrà tener conto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 ter della citata legge n. 438/92.

L'eventuale omissione sarà sanzionata ai sensi delle leggi n. 48/88 e n. 662/96. La procedura DASM è stata resa coerente con le predette disposizioni.

2.

L'art. 3 ter della legge n. 438 del 1992 dispone che, sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, debba essere applicata, a carico del lavoratore, un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1%.

Fino alla data di riforma delle prestazioni pensionistiche, deliberata dall'I.N.P.G.I. il 17 giugno 1998 ed approvata dai Ministeri vigilanti il 24 luglio 1998, la prima fascia di retribuzione pensionabile riguardante i giornalisti dipendenti era rappresentata dalla media retributiva della categoria dell'anno immediatamente precedente. Per il 1998 la media in questione era pari a lire 107.680.000.

A seguito delle modifiche apportate al Regolamento I.N.P.G.I., approvate dai Ministeri vigilanti il 24 luglio 1998, è stata modificata la media retributiva di riferimento per il calcolo della pensione dovuta dall'Istituto. Si è passati, dunque, dall'importo equivalente alla media retributiva della categoria, risultante dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, all'importo pari al minimo di retribuzione contrattuale annuo del redattore ordinario maggiorato del 20%. Conseguentemente la prima fascia di retribuzione pensionabile risultava ridotta per il 1998 da lire 107.680.000 a lire 65.930.000.

Dopo tale modifica, già a decorrere da agosto 1998, ex art. 3 ter legge n. 438/92, si sarebbe dovuto applicare il contributo aggiuntivo dell'1% non più sulle quote di retribuzione eccedenti lire 107.680.000 annui ma su quelle eccedenti lire 65.930.000 annui.

Per evitare un inasprimento eccessivo dell'imposizione contributiva a carico dei giornalisti, il 9/07/98 il Consiglio di Amministrazione dell'I.N.P.G.I. ha adottato a suo tempo una delibera con la quale, partendo dal presupposto che gli Enti previdenziali privatizzati hanno la potestà di adottare i provvedimenti di variazione delle proprie aliquote contributive, è stato ritenuto legittimo applicare un'aliquota contributiva pari allo 0,05% sulla parte di retribuzione compresa tra la "nuova" prima fascia contributiva (lire 65.930.000) e la media retributiva di categoria (lire 107.680.000). La stessa delibera prevedeva che, per le quote di retribuzione eccedenti il tetto di lire 107.680.000 annui, la contribuzione restasse quella prevista dalla legge 438/92 e cioè pari all'1%.

Conseguentemente per gli anni 1998, 1999 e 2000 il predetto contributo aggiuntivo dell'1% è stato richiesto da questo Istituto soltanto sulle quote di retribuzione eccedenti lire 107.680.000 annui (1998), lire 109.322.000 annui (1999), lire 109.322.000 annui (sino a marzo 2000) anziché su quelle eccedenti lire 65.930.000 annui (da agosto 1998) lire 66.937.000 annui (1999) lire 67.505.000 (sino a marzo 2000).

La delibera in questione, però, non è stata approvata dal Ministero del Lavoro il quale, con una nota del marzo scorso, ha comunicato all'Istituto l'opposizione da parte del Ministero del Tesoro alla rimodulazione dell'aliquota aggiuntiva, in quanto "si determinerebbe un peggioramento degli equilibri di bilancio della Fondazione".

A seguito di tale comunicazione l'I.N.P.G.I. dovrà dunque provvedere ad applicare per il futuro l'1% di maggiorazione a partire dalla prima fascia di retribuzione pensionabile (oggi pari a lire 67.505.000).

L'I.N.P.G.I. ha però anche l'obbligo di avviare il recupero della contribuzione relativa all'1% da agosto 1998 ad oggi, applicando l'aliquota sulle seguenti fasce di retribuzione:

- per il 1998 (da agosto a dicembre) tra lire 90.284.000 annui (7/12 di lire 107.680.000 annui + 5/12 di lire 65.930.000 annui) e lire 107.680.000 annui;
- per il 1999 tra lire 66.937.000 annui e lire 109.322.000 annui;
- per il 2000 (fino a tutto marzo) tra lire 5.625.000 mensili (1/12 di lire 67.505.000 annui) e lire 9.110.000 mensili (1/12 di lire 109.322.000 annui). A decorrere dalle retribuzioni del mese di aprile 2000 il predetto contributo aggiuntivo dell'1% deve essere versato mensilmente, all'I.N.P.G.I., sulla retribuzione eccedente lire 5.625.000 mensili (cfr. punto 1 della presente circolare).

Si invitano, dunque, le aziende iscritte a questo Istituto ad effettuare, a decorrere dalle retribuzioni del mese di aprile 2000 (entro il 20° giorno di ogni mese), il recupero delle somme dovute con rate uguali di lire 50.000 mensili, per ogni giornalista proprio dipendente, ed il conseguente versamento delle stesse all'I.N.P.G.I. (ovviamente nell'ipotesi di una rata iniziale o finale di importo inferiore a lire 50.000 dovrà essere versato l'importo inferiore).

Al fine di agevolare gli adempimenti delle aziende, viene allegato alla presente, in duplice copia, uno schema con i calcoli relativi al pagamento delle predette somme. Una delle due copie, firmata dal legale rappresentante dell'azienda per accettazione, dovrà essere

trasmessa all'I.N.P.G.I. entro il 20 maggio 2000. Il pagamento delle predette somme, relative ai singoli giornalisti dipendenti, dovrà essere effettuato, mensilmente, con un unico versamento. Nei moduli bancari utilizzati per il predetto pagamento dovrà inoltre essere specificata la causale: "**rata contributo 1% periodo 98 - 2000**" (Codice C006).

3.

Si ricorda alle aziende iscritte a questo Istituto che, in ottemperanza a quanto disposto dai punti 4) e 5) del paragrafo "Assetti contrattuali" del protocollo governativo del 23 luglio 1993, è dovuta ai giornalisti, praticanti e professionisti, dipendenti (ai quali si applichi il CNLG FNSI-FIEG), da gennaio 2000 sino a marzo 2000, un'indennità per vacanza contrattuale pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza (nel caso di specie i minimi retributivi del CNLG FNSI-FIEG). A decorrere dal mese di aprile 2000 tale indennità è elevata al 50% del tasso di inflazione programmato applicato ai predetti minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Tale indennità costituisce un elemento della retribuzione assimilabile ad un incremento dei valori tabellari e conseguentemente sulla stessa dovrà essere corrisposta all'I.N.P.G.I. l'ordinaria contribuzione.

L'importo corrisposto a titolo di "indennità per vacanza contrattuale" dovrà essere indicato nella denuncia delle retribuzioni mensili, di competenza, presentata dalle aziende all'I.N.P.G.I. (cartacea o su floppy disk) distinto dalla retribuzione ordinaria come un'ulteriore forma di retribuzione. Per le aziende che si avvalgono della procedura DASM la predetta somma dovrà essere indicata su una seconda riga di retribuzione a giorni zero utilizzando l'evento "RIN01 - Rinnovo contrattuale".

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

▲ [_ \(#top\) torna in alto \(#top\) _](#) ▲